



Nuove disposizioni generali per la pesca in tutte le acque della Provincia di Mantova - modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica, classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca

Approvate con
Determinazione dirigenziale
n° 222 del 27/03/2015

[Indice degli articoli](#)

ART.1 Classificazione delle acque 3

ART. 2 Attrezzi consentiti per la pesca professionale e modalità per il loro uso 3

ART. 3 Ulteriori disposizioni per la pesca professionale 4

ART.4 Pesca dilettantistica e sportiva 4

ART. 5 Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica e sportiva. Modalità e tempi per il loro uso. 4

ART. 6 Disposizioni generali per la Pesca Dilettantistica in tutte le acque della Provincia ad esclusione del fiume Oglio (vedi regolamento a parte) 5

ART. 7 Disposizioni comuni alla pesca dilettantistica e professionale..... 7

ART.8 Periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura nelle acque provinciali 8
 escluso il fiume Oglio (vedi regolamento a parte) 8

ART. 9 Campi gara permanenti e gare o manifestazioni di pesca 9

ART. 10 Disposizioni finali..... 11

ART.1 Classificazione delle acque

1) Ai fini della pesca le acque del territorio provinciale, ai sensi della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008 sono classificate in:

a) acque di tipo C, ovvero che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o in ogni modo diverse da salmonidi autoctoni;

b) acque pubbliche in disponibilità privata.

2) Sono acque pubbliche in disponibilità privata i laghetti, le cave e gli specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprietà privata; tali bacini assumono la denominazione di Centri Privati di Pesca a seguito di autorizzazione come disposto dall'art.16 del Regolamento Regionale n.9 del 22 maggio 2003.

3) Nelle acque di cui alla lettera b del comma 1 del presente articolo, sulle quali non sia autorizzato un Centro Privati di pesca, l'esercizio della pesca e l'immissione di ittiofauna a scopo di pesca sono disciplinati dalla L.R. n.31 del 5 dicembre 2008.

4) La pesca esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata:

a) nelle acque del fiume Oglio, comprese le sue lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume;

b) nei Laghi di Mantova (ZPS – IT20B009) e più precisamente:

- nella Riserva Naturale Ansa e Valli del Mincio nel tratto posto a Nord della Località Angeli fino allo scivolo/lavatoio di Rivalta (SIC IT20B0017);
- nel Lago Superiore dalla località Angeli al Ponte dei Mulini;
- nel Lago di Mezzo: dal Ponte dei Mulini al Ponte di San Giorgio;
- nel Lago Inferiore: dal Ponte di San Giorgio a Diga Masetti (Via Brennero);
- nella Riserva Naturale Vallazza, dalla Diga Masetti (Via Brennero) al Ponte Autostradale (SIC IT20B0010).

5) La pesca professionale è consentita nelle rimanenti acque della Provincia esclusivamente con i mezzi e secondo le modalità previste all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 2 Attrezzi consentiti per la pesca professionale e modalità per il loro uso

Sono consentiti esclusivamente i seguenti attrezzi:

1) Nassa:

a) la distanza tra i vimini o tra le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 15;

b) la misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a m 1.

2) Bertovello:

a) il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15;

b) la misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a m 1.

3) Guadello per l'esclusiva pesca dei gamberetti (saltarelli)

- a) la misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a cm 60;
- b) il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 5;
- c) il guadello può essere utilizzato dalla riva o dalla barca, l'operatore non deve camminare sul fondo per evitarne il sommovimento.

ART. 3 Ulteriori disposizioni per la pesca professionale

- 1) In tutte le acque della Provincia, i pescatori professionisti possono usare anche gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica rispettandone le caratteristiche e le modalità d'uso.
- 2) Gli attrezzi professionali con fissata la placca di identificazione, fornita dalla Provincia su richiesta dell'interessato, compresi quelli da fondo, devono essere segnalati con apposito gavitello galleggiante.
- 3) Ogni pescatore in esercizio di pesca non può portare con sé attrezzi difformi, per tipologia e misure, da quelli riportati nel presente regolamento.
- 4) E' vietato porre in pesca attrezzi professionali a distanze inferiori a 40 m da: ponti, grate e paratoie, dagli sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta, dalle cascate e dai ponti.
- 5) La pesca notturna é possibile esclusivamente con reti da posta nei periodi e nei luoghi consentiti.
- 6) Tutti gli attrezzi che abbisognano dell'ausilio della persona, possono essere usati soltanto da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.
- 7) Nelle acque in concessione i pescatori professionisti devono munirsi anche del permesso del concessionario.

ART.4 Pesca dilettantistica e sportiva

- 1) La pesca dilettantistica e sportiva é consentita, come di seguito specificato, a tutti i pescatori con regolare licenza di pesca ai sensi della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008 e del R.R. n.9 del 22 maggio 2003.
- 2) Nelle acque in concessione i pescatori, per esercitare la pesca devono anche munirsi del permesso del concessionario
- 3) Nelle acque del Demanio Provinciale (Fiume Mincio, Laghi di Mantova, Canali Scaricatore del Mincio Diversivo Mincio, Collettore Fissero Tartaro Canal Bianco) i pescatori, per esercitare la pesca, devono avere il tesserino rilasciato dalle rispettive associazioni convenzionate con la Provincia.

ART. 5 Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica e sportiva. Modalità e tempi per il loro uso.

- 1) Canna lenza con o senza mulinello:
 - a) è consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a m 10. Il primo occupante in esercizio di pesca ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo;

b) è consentito l'uso di un massimo di due ami per canna lenza, ad esclusione della pesca a spinning con esche artificiali ove è consentito l'uso dell'ancoretta.

2) Bilancella:

a) il palo di manovra può avere una lunghezza massima di 10 m;

b) il lato massimo della rete è di 1,5 m e le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;

c) deve essere utilizzata esclusivamente di giorno, da riva, a piede asciutto e ad una distanza non inferiore a m.15 sia da pescatore a pescatore che da attrezzo e attrezzo, sia sulla stessa riva che su rive opposte;

d) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;

e) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano con il palo di manovra appoggiato alla coscia o al terreno;

f) è sempre vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno compresi tiranti laterali ad eccezione della forcina (appendice antislittamento);

g) è ammesso l'ausilio della carrucola;

h) è vietato l'uso "guadando e ranzando";

i) l'uso della bilancia è vietato dove la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a metri 4,5 o dove la profondità dell'acqua è inferiore a cm 60 e comunque dove esista un altro espresso divieto;

l) l'uso della bilancia è vietato dal 15 maggio al 30 giugno compresi ad esclusione del fiume Oglio ove il divieto è dal 1 maggio al 30 giugno compresi;

m) è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri dai ponti, dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali (dighe e chiuse, briglie e traverse), dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali e dalle cascate;

n) l'uso della bilancia è vietato da natante, anche se questo appoggia con una estremità alla riva.

3) Guadino: solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

4) Raffio: solo come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

ART. 6 Disposizioni generali per la Pesca Dilettantistica in tutte le acque della Provincia ad esclusione del fiume Oglio (vedi regolamento a parte)

1) l'esercizio della pesca con canna lenza o bilancella, è consentita dalle sponde o rive dei corsi d'acqua.

2) La pesca da natante con la sola canna lenza è consentita nei seguenti corsi d'acqua:

a) nel fiume Po:

b) nel fiume Mincio, esclusivamente nelle zone di seguito indicate:

- Zona A – Riserva Naturale "Valli del Mincio", dallo scivolo lavatoio di Rivalta s/M a valle fino alla località Angeli.
- Zona B – lago Superiore, da località Angeli a valle fino al Ponte dei Mulini.

- Zona C – lago di Mezzo, dal Ponte dei Mulini a valle fino al Ponte di S.Giorgio.
- Zona D – lago Inferiore, dal Ponte di S.Giorgio a valle fino al Ponte di Diga Masetti di via Brennero.
- Zona E – fiume Mincio, dal Ponte di Diga Masetti di via Brennero a valle fino a foce fiume Po (in questo tratto di fiume, esistono regole di pesca più avanti descritte)

2.1) La pesca con canna lenza da natante nelle acque di cui al comma 2 è consentita esclusivamente con natante ancorato. Tale limite non si applica alla pesca a spinning con esche artificiali, la quale può essere esercitata anche da natante in movimento.

2.2) Durante l'esercizio della pesca da natante si dovrà porre la massima attenzione a non intralciare la navigazione commerciale e turistica evitando di stazionare lungo i canali di navigazione che dovranno essere liberi al transito fluviale.

3) La pesca notturna esclusivamente con canna lenza da natante, è consentita tutto il periodo dell'anno, esclusivamente nelle zone B, C, D, E (art. 6 c.2).

4) La pesca da riva o sponda in zona A è consentita esclusivamente nei seguenti tratti autorizzati : in sponda dx abitato di Rivalta s/M, In sponda dx abitato di Grazie, in sponda dx oltre darsena Amici del Lago e nelle postazioni debitamente segnalate da cartellonistica. In tali postazioni, sono consentite massimo sei canne lenza poste in pesca, fermo restando il limite di 3 canne per pescatore (art. 5 c. 1).

5) la pesca da belly boat è consentita esclusivamente in zona A e B (art. 6 c.2).

6) E' vietato l'utilizzo del natante, compresi i natanti radiocomandati, per il posizionamento delle esche e per la pasturazione, al largo, durante l'esercizio della pesca da riva.

6.1) durante l'esercizio della pesca con canna lenza da natante, la lenza deve essere posta in acqua da natante ancorato e senza l'ausilio dei mezzi di cui al comma 6.

6.2) E vietato pescare da natante con modalità "a traina" con esche artificiali e naturali.

7) E' vietato posizionare al largo delle rive, boe, gavitelli, pali o altri riferimenti al di fuori di quelli necessari per la segnalazione di attrezzi per la pesca professionale.

8) E' vietato pescare con canna lenza con sistema break-line, tendere lenze da sponda a sponda e in modo da intralciare la navigazione, le lenze stesse devono essere posizionate con dispositivi affondatori.

9) E' consentita la pesca notturna (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba) all'anguilla, siluro, pesce gatto e Carpa, solo con la canna lenza e con obbligo di immediato rilascio del pescato appartenente a specie non consentite.

10) Le esche consentite durante le ore notturne sono esclusivamente: lombrico, pesce esca vivo o morto e boiles.

11) E' vietato utilizzare o detenere sul posto di pesca un quantitativo superiore a 500 grammi di larve di mosca carnaria.

12) E' vietato utilizzare e detenere sul posto di pesca un quantitativo superiore a 2,5 kg complessivamente di esche e pastura pesata asciutta; questa disposizione si applica anche in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate.

13) Durante il periodo di divieto di pesca alla carpa è vietato detenere ed utilizzare boiles, granoturco (mais) e pellets usati sia come pastura che come esca; gli impasti di sfarinati possono essere usati esclusivamente come pastura ma non come esca.

14) E' vietato re-immettere dopo eventuale cattura le seguenti specie ittiche: siluro, pesce gatto americano o africano, tilapia, per tali specie non vi è limite di peso catturabile.

15) E' vietata la pesca nei corpi idrici in asciutta quando, a causa della scarsissima portata, non esista continuità di acqua nell'alveo e si creino dei tratti ove siano impediti i liberi spostamenti della fauna ittica; è altresì vietata la pesca quando la profondità dell'acqua nel corpo idrico sia ridotta a meno di 50 cm al centro della corrente.

16) E' vietato l'esercizio di ogni forma di pesca, dai ponti, nei porti, nelle darsene pubbliche e/o private e dalle briglie o chiuse e a meno di 40 metri dalle scale di monta,

17) All'interno dei territori dei Parchi Regionali dovranno essere rispettate tutte le norme e regolamenti di salvaguardia ambientale, dagli stessi previsti e relativi in particolare al divieto di campeggio, al transito con veicoli a motore su strade non aperte al pubblico passaggio e danneggiare la vegetazione.

18) Durante l'esercizio della pesca dovrà essere posta adeguata attenzione a non intralciare con gli attrezzi di pesca, la circolazione di tutti i veicoli abilitati al transito.

20) Nelle acque in concessione il titolare dei diritti esclusivi di pesca può prevedere ulteriori restrizioni relativamente agli attrezzi consentiti, ai modi e ai tempi di pesca, alle misure minime e alle quantità di cattura.

ART. 7 Disposizioni comuni alla pesca dilettantistica e professionale

1) Sono istituite le seguenti zone destinate alla protezione, alla tutela ittica e al ripopolamento, in cui la pesca è sempre vietata:

- Zona A - lago Superiore; la zona è costituita dall'intera superficie della vegetazione al largo della riva e dal corpo d'acqua compreso entro i 10 metri dal perimetro dell'isola dei fiori di loto.
- Zona B - lago di Mezzo, la zona è costituita dall'intera superficie della vegetazione al largo dalla riva, compresa tra la foce del canale "Correntino" e la foce della "Fossa Serena e dal corpo d'acqua compreso entro i 10 metri dal perimetro dell'Isola dei Trigoli"; È altresì vietato l'esercizio della pesca su tutta la sponda del lago di Mezzo (via dei Mulini) compresa tra la località "Cittadella", e la "Vasarina" di Porta Mulina.
- Zona C - Fiume Mincio – dallo sbarramento posto in località Pozzolo a valle per chilometri circa in corrispondenza della località. "Ferri";
- Zona D) - Fiume Mincio – dalla fine del tratto speciale riservato alla pesca a mosca con coda di topo a valle per chilometri 1 circa in corrispondenza dell' "Isola Moschini" nel comune di Goito".

2) Nel fiume Mincio - Riserva Naturale " Vallazza ", nel tratto compreso fra Diga Masetti (Via Brennero) e Botte Sifone è sempre vietato l'esercizio della pesca da terra su entrambe le sponde; nel tratto compreso fra il Canale di Presa del "Polo chimico" e lo sbarramento di Botte Sifone il divieto di pesca si estende anche da natante (Articolo 25 "Divieti e limiti attività antropiche" DGR 24.01.1991 n. V/102 Istitutiva della R. N. Vallazza).

3) Nel Fiume Mincio – nel tratto a valle della zona di tutela denominata "i Ferri" per circa 4 km sino all'inizio della zona di tutela denominata "Isola Moschini", nel comune di Goito, è istituito un tratto a regime particolare di pesca, debitamente segnalato, riservato alla pesca a mosca con coda di topo e mosca artificiale, esclusivamente con canna con o senza mulinello, lenza con un massimo di 3

artificiali ad amo singolo senza ardiglione e obbligo di rilascio immediato del pesce catturato (No kill).

4) L'esercizio della pesca è sempre vietato nelle riserve naturali orientate e parziali delle Torbiere di Marcaria, delle Bine, della Cascina S.Alberto, delle Lanche di Runate e delle Gerre Gavazzi, nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di Riqualficazione Ambienti Naturali "Foce Oglio" fatta esclusione per le rive ed il corso del Fiume Oglio.

5) L'esercizio della pesca è sempre vietato nella riserva naturali "Paludi di Ostiglia"

6) L'esercizio della pesca è vietato dalla sponda idrografica sinistra del fiume Chiese, dall'abitato di Bizzolano sino alla sua confluenza con il Fiume Oglio, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno

7) E' fatto divieto di effettuare immissioni di fauna ittica che non siano autorizzate dal servizio Faunistico Provinciale.

8) È vietato lasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui e gli attrezzi di pesca o parte di essi.

9) E' vietata la detenzione sul luogo di pesca di attrezzi non consentiti.

10) in tutte le acque della provincia di Mantova è sempre vietata la cattura di tutte le specie ittiche con attrezzi professionali vietati e o con mezzi non consentiti.

11) I titolari dei diritti esclusivi di pesca, sentita la Provincia, possono prevedere nelle sole acque in concessione, tratti dei corsi d'acqua ove si esercita esclusivamente la pesca con la sola esca artificiale, munita di un solo amo, singolo e privo di ardiglione. in tali tratti debitamente delimitati da tabelle, vige l'immediato rilascio del pescato escluso il siluro che deve essere soppresso.

ART.8 Periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura nelle acque provinciali escluso il fiume Oglio (vedi regolamento a parte)

1) I periodi di divieto stabiliti dall'art. 2 e 3 del R.R. 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia e le misure minime per favorire la riproduzione naturale di alcune specie ittiche particolarmente pregiate sono così perfezionati:

SPECIE	MISURA	DIVIETO	
• Alborella	no	no	
• Anguilla	50 cm	1/10	31/12
• Carpa	30 cm	15/05	30/06
• Barbo	25 cm	15/05	30/06
• Barbo canino	-	tutto l'anno	
• Cavedano	25 cm	no	
• Cheppia	40 cm	01/05	30/06
• Lasca		tutto l'anno	
• Luccio	50 cm	01/01	31/03

• Lucioperca	-	no	
• Pesce persico reale	20 cm	15/03	15/05
• Persico trota - bass	30 cm	01/05	30/06
• Pigo	20 cm	20/04	20/05
• Savetta	-	tutto l'anno	
• Vairone	-	no	
• Temolo	-	no	
• Tinca	30 cm	15/05	30/06
• Triotto	-	no	
• Trota marmorata	40 cm	dalla prima domenica di ottobre, all'ultima domenica di febbraio	
• Trote autoctone	22 cm	dalla prima domenica di ottobre, all'ultima domenica di febbraio	
• Trote iridea	-	no	

Per tutte le altre specie non richiamate dal presente regolamento si applicano i periodi di divieto e le misure minime previsti agli artt. 2 e 3 del R:R: n 9 del 22/05/2003 e s.m. i.)

2) E' vietato trattenere per ogni giornata di pesca:

- a) più di due capi appartenenti alla specie "Luccio";
- b) più tre capi appartenenti alla specie "Persico-Trota";
- c) più di dieci capi appartenenti alla specie "Persico Reale";
- d) più di un capo appartenente alla specie "Trota Marmorata e suoi ibridi";
- e) più di un capo appartenente alla specie "Temolo";
- f) più di tre Kg complessivamente di alborelle, vaironi e triotti

3) E' fatto obbligo di reimmissione immediata di esemplari di Luccio (*Esox lucius*)

qualora la misura sia superiore a cm 90.

4) Nelle acque del fiume Oglio valgono le disposizioni approvate con DGP 372 del 22/12/2005.

ART. 9 Campi gara permanenti e gare o manifestazioni di pesca

1) Le gare e le manifestazioni di pesca possono essere disputate esclusivamente nei tratti denominati "campi gara permanenti".

2) Per le manifestazioni nei campi gara ricadenti nei Parchi Regionali gli enti gestori esprimono parere sul calendario annuale delle gare e possono prevedere particolari disposizioni per lo svolgimento delle stesse in conformità alle norme relative alle Riserve Naturali, ai SIC, alle ZPS ed al Piano Territoriale del Parco.

3) Durante le gare di pesca è consentito trattenere esemplari in deroga alle misure minime e al numero di capi previsti di cui al precedente Art. 8 c. 1 e 2.

4) Al termine della manifestazione dopo la pesatura il pescato deve essere immediatamente re-immesso nelle acque di provenienza con l'esclusione delle specie ittiche alloctone ritenute dannose (Siluro, Pesce Gatto Africano, Pesce Gatto Americano e Tilapia).

5) Al termine di ogni manifestazione l'associazione o la società organizzatrice dovrà rimuovere tutti i materiali apposti o utilizzati a delimitazione del campo gara o dei box e i rifiuti di qualsiasi natura abbandonati dai partecipanti.

6) In caso di piena e con i livelli dell'acqua particolarmente alti, le gare di pesca previste sulla sponda destra dei Laghi di Mezzo ed Inferiore dovranno essere sospese qualora le attrezzature per la pesca vadano ad interferire e/o costituiscano una fonte di pericolo per il transito sui percorsi ciclopedonali; la manifestazione in calendario, sospesa per i motivi sopra indicati, potrà essere svolta alla prima data utile previa semplice comunicazione al Parco del Mincio.

7) sono individuati i seguenti campi gara permanenti:

- Canale Scaricatore del Mincio - tutto il suo corso.
- C. Fissero Tartaro - C. Bianco - tutto il suo corso provinciale escluso il tratto in corrispondenza della Riserva Naturale Paludi di Ostiglia.
- Laghi di Mezzo e Inferiore - entrambe le sponde per tutto il loro corso.
- Fiume Mincio - dal "Vecchio mulino" in località Pozzolo allo Scaricatore e dal ponte dell'autostrada A22 allo sbocco nel fiume Po.
- Gherardo - dal sottopasso dell'autostrada all'Impianto Idrovoro Travata.
- Sabbioncello - dal ponte della strada Bondanello-S.Giacomo al ponte di S.Lucia.
- Bolognina - dalla Corte Gradarino all'Impianto Idrovoro della Travata.
- Canale Fossamana - tratto costeggiante via Fossamana.
- Seriola Piubega - da Corte Levriero all'inizio dell'abitato di Gazoldo degli Ippoliti.
- Vaso Gozzolina - da Corte Tomasotta alla strada Postumia.
- Canale Osone - dalla località Mocaio alla Statale Cremona-Mantova.
- Seriola di Castellucchio - da Sarginesco al ponte Due Bocche.
- Canale Fossola - dal ponte del paese di S. Matteo alla Corte Gerile.
- Canale Navarolo - dall'inizio zona ripopolamento alla chiusa sul C. Sabbioncelli.
- Canale Acque Alte Mantovane - dal confine Cremonese al Fiume Oglio.
- Canale Parmigiana Moglia - dal confine con la provincia di Reggio Emilia al ponte della strada statale Moglia-Novati e dal paese di Moglia fino allo sbocco in Secchia-località Bondanello.
- Canale Emissario Parmigiana Moglia - dalla strada Bondanello-Moglia al ponte del Caseificio Valletta e dal ponte della ferrovia Suzzara-Ferrara al Secchia.

- Collettore Principale Bonifica Mantovana Reggiana - dal ponte della Corte Brossa al ponte di Corte Pelata, dal ponte di Zello al ponte di via Alessandrina, dal ponte di Corte Berne alla strada Revere-Sermide e nel tratto scorrente nel Comune di Pegognaga.
- Canale Fossalta Inferiore - dal ponte di S. Croce allo sbocco della fossa Mozza.
- Canale Fossalta Superiore - dal ponte della Ferrovia al ponte di Zello.
- Canale Diversivo-Reverese - dalla località Vallazza allo Stabilimento Idrovoro.

ART. 10 Disposizioni finali

1) **Vigilanza.** La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli Agenti di Vigilanza Ittico Venatoria dipendenti della Provincia. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti previsti dall'articolo 133 della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008. All'interno dei territori dei Parchi Regionali la Vigilanza è svolta anche dal personale del Servizio di Vigilanza degli stessi. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 136 della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato. L'attività di vigilanza è coordinata dalla Provincia.

2) **Sanzioni** - Per la violazione delle disposizioni del presente atto che si richiamano alla L.R. n.31 del 5 dicembre 2008 o al Regolamento Regionale del 22 maggio 2003 n. 9 si rimanda alle sanzioni espressamente previste dall'art. 147 della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008, mentre per violazioni relative alla modalità e tempi di utilizzo dei vari attrezzi, si applica la sanzione prevista al punto 1 lettera l) dello stesso articolo.

3) **Risarcimento** - Chiunque a seguito dell'inosservanza della normativa vigente, arrechi danno al patrimonio ittico è tenuto al risarcimento nelle forme stabilite dalla legge.

4) Le disposizioni di cui al presente atto sostituiscono ogni altra precedente disposizione provinciale in materia di pesca in contrasto con le presenti disposizioni.

5) Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale e regionale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.

6) La Provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone, può intervenire, anche nelle zone di cui al precedente art. 7 e previo consenso dell'ente gestore della riserva, con azioni mirate atte a contenere le specie ittiche alloctone dannose; in occasione di particolari interventi programmati per il controllo di tali specie può concedere l'autorizzazione alla pesca subacquea in deroga ai limiti di zona di cui all'art 10 del R.R. n.9 del 22 maggio 2003.

7) Le acque del Fiume Oglio sono inoltre soggette a specifico regolamento di carattere interprovinciale: D.G.P. n. 372 del 22-dicembre 2005.

8) Sono vietate le gare o manifestazioni di pesca nel canale Fossola a valle dell'impianto idrovoro di S. Matteo sino alla sua foce in Oglio e nel canale Navarolo-Bogina nel suo tratto finale da Palazzo Scardova alla sua foce in Oglio.